

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6007 del 24/12/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI ACQUA DI SUB ALVEO DEL TORRENTE CENO AD USO PESCOLTURA NEL COMUNE DI SOLIGNANO (PR). DITTE : LATERLITE S.P.A. E LECASISTEMI S.P.A..PRATICA: PR95A0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6207 del 24/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0863376 del 07/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Laterlite S.p.A., c.f. 02193140346 e Lecasistemi S.p.A., c.f. 02193150345 hanno

richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 12374/2007 (cod. PR95A0003);

CONSIDERATO che:

- la derivazione avviene per mezzo di un bacino scavato direttamente nelle ghiaie alluvionali del torrente Ceno (fronte mappali 2, fg.2 del N.C.T. del comune di Solignano) ed è ubicato all'interno della SIC/ZPS Medio Taro al di fuori del perimetro del Parco del Taro, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso piscicoltura;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione”, come definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (prot. 7778 del 22/11/1995);
- L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (det. 228/2019 del 26/03/2019);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Parma (PG.2019.185762 del 03/12/2019);

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- hanno versato in data 18/12/2019 la somma pari a 111,50 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 07/12/2005, nella misura di 138,50 euro;
- hanno una concessione per l'occupazione di suolo demaniale assentita con atto 2164 del 27/02/2015 in scadenza al 26/02/2027;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. PR95A0003;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Laterlite S.p.A., c.f. 02193140346 e Lecasistemi S.p.A., c.f. 02193150345 il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche di subalveo del torrente Ceno, cod. PR95A0003, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001:
2. che il prelievo avviene mediante una vasca scavata direttamente nelle ghiaie alluvionali del torrente Ceno, aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza 131,00 m, larghezza 42,00 m, profondità di circa 2,5 m, ubicata al fg.2 map.2 del N.C.T. del comune di Solignano (PR);
 - destinazione della risorsa ad uso piscicoltura;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,095;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000,00;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dai concessionari in data 18/12/2019, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 164,72 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche di subalveo del torrente Ceno rilasciata a Laterlite S.p.A., c.f. 02193140346 e Lecasistemi S.p.A., c.f. 02193150345 (cod. PR95A0003).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'utilizzo dell'acqua di sub alveo avviene per mezzo di una vasca scavata direttamente nelle ghiaie alluvionali del torrente Ceno, senza opere di sbarramento o di ritenuta, avente le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza 131,00 m, larghezza 42,00 m, profondità di circa 2,5 m,
 - ubicata al fg.2 map.2-5-50-51 del N.C.T. del comune di Solignano (PR), di proprietà del concessionario ed ad fronte mappale 2 fg.2 del C.T. del comune di Solignano (PR).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica utilizzata è destinata ad uso piscicoltura per pesca sportivo-ricreativa.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,095 nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 7 ore al giorno per un totale di circa 300 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Ceno identificato con il codice 0115180000005 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia

Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. In caso di eventi di piena l'area deve essere sgombra da utenti e da mezzi. Si consiglia di consultare il sito meteo della Regione per accedere alle informazioni sugli eventi meteorologici e idraulici.

2. E' vietato immettere esemplari di specie ittiche e di invertebrati alloctoni nelle zone umide, nei corsi d'acqua e in mare.

3. E' vietato esercitare l'attività di pesca con la tecnica "no kill" per le specie alloctone e la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, ferma restando la tutela del benessere animale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.